

STATUTO

Disposizioni generali

Art. 1 – E' costituita una associazione denominata **@ambiente 20010**.

L'associazione ha sede in Casorezzo (Mi) via Umberto I° n. 74.

Art. 2 – L'associazione è apartitica e non ha finalità di lucro.

L'attività della stessa si propone di promuovere ed incentivare la tutela ambientale in Italia ed in particolare nel territorio del Comune di Casorezzo (Milano).

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'associazione intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, mostre;
- attività di formazione: corsi di formazione;
- attività editoriale: pubblicazione degli atti dei convegni, dei seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute ecc.

Art. 3 – L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

Art. 4 – Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il consiglio direttivo

I soci

Art. 5 – Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche interessate all'attività dell'associazione stessa.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.

I soci hanno diritto all'iscrizione alla mailing list dell'associazione, in quanto primo strumento di comunicazione tra soci.

Art. 5bis – Il pagamento della quota associativa deve avvenire entro la fine dell'anno sociale.

Entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno sociale, i soci che non avranno ancora versato la quota sociale dovranno essere avvisati di questa condizione dal tenutario del registro contabile dell'associazione; Questi potranno beneficiare di una proroga di 6 mesi oltre la scadenza dell'anno sociale, per ottemperare al pagamento; Trascorso anche tale periodo, i soci che non avranno corrisposto la quota associativa verranno automaticamente esclusi dall'associazione.

Eccezioni all'applicazione di tale articolo potranno essere deliberate, caso per caso, solo tramite discussione e votazione dell'assemblea dei soci.

Art. 6 – Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 2 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

La recessione o l'esclusione dall'associazione comporta la rimozione del socio dalla mailing list dell'associazione.

L'assemblea dei soci

Art. 7 – L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce in località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

Art. 8 – Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si ritrovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci, purchè munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 9 – L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purchè non consigliere.

Art. 10 – L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 11 – Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

Art. 12 – I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto, ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci e del consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Con le stesse modalità e su proposta del consiglio direttivo, l'assemblea può eleggere un "presidente onorario" scelto tra personalità che abbiano conseguito onore e prestigio nelle scienze ambientali. Il "presidente onorario" può intervenire all'assemblea ed al consiglio direttivo con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto.

Il consiglio direttivo

Art. 13 – Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 5 soci come verrà determinato dall'assemblea stessa.

Per la prima volta la determinazione del numero di membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 2 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. Il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 14 – Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il proseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Art. 15 – Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio ed uno o più vice-presidenti.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 16 – Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del presidente.

Art. 17 – La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

Casorezzo 10 dicembre 2004